



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 374 DI DATA 24 Maggio 2019**

OGGETTO:

C.R.C. S.r.l. – stabilimento di Campodenno (TN), loc. Ischia di Dercolo.
Rilascio dell’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta C.R.C. S.r.l. (di seguito *Ditta*), con sede legale in Campoddeno (TN), loc. Ischia di Dercolo, in data 27 febbraio 2019 (ns. prot. n. 134225) e perfezionata in data 5 marzo 2019 (ns. prot. n. 147028), relativa allo stabilimento ivi situato, riguardante un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico:

- l'adeguamento dell'iscrizione al n. 277/TN/2017 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato alle disposizioni del D.M. 28 marzo 2018, n. 69, recante la disciplina della cessazione della qualifica di "rifiuto" del conglomerato bituminoso (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998);
- la dismissione dell'impianto denominato "A" nella documentazione agli atti e composto da un gruppo di frantumazione primaria e vaglio semovente modello OMTRACK ULISSE 2, matricola n. TK 1600130;
- la sostituzione del gruppo di vagliatura semovente FINLAY 683 SUPERTRACK – matricola n. FTP510515, facente parte dell'impianto denominato "B" nella documentazione agli atti, con il gruppo di vagliatura KEESTRACK K4 – serie n. 21-N 892, avente le stesse caratteristiche strutturali e prestazionali del precedente;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *"comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3"*;

vista la comunicazione di avvio procedimento dell'AUT di data 7 marzo 2019 (ns. prot. n. 152928) e la contestuale richiesta al comune di Campoddeno (TN) di comunicare entro 30 giorni l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto;

preso atto che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende e sostituisce i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12) rilasciata con propria determinazione n. 277 di data 19 giugno 2018, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) iscrizione al n. 277/TN/2017 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato a seguito della richiesta di rinnovo presentata in data 31 luglio 2017 (ns. prot. n. 422684 di data 1 agosto 2017), ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera secondo la dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale pervenuta in data 23 novembre 2012 (ns. prot. n. 670104), ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006;
- d) autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale di acque reflue industriali rilasciata con propria determinazione n. 482 di data 27 settembre 2016, ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P.;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la documentazione allegata alla domanda di AUT, nonché tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

visto il D.M. 28 marzo 2018, n. 69, recante “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

considerato che il citato D.M. 28 marzo 2018, n. 69, stabilisce che la materia prima generata dalle operazioni di recupero (operazione R5) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 e riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.6 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, è definita **granulato di conglomerato bituminoso** e può essere impiegata nei seguenti ambiti:

- per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;

atteso che, secondo quanto disposto dal citato D.M. 28 marzo 2018, n. 69, il granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sopra riportate deve presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

considerato che a partire dal 3 luglio 2018, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto), non è più sufficiente che il prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero abbia le caratteristiche generiche dei “*materiali da costruzione nelle forme usualmente commercializzate*”, ma deve soddisfare tutti i requisiti stabiliti all'art. 3 attestati mediante la dichiarazione di conformità di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso D.M. 28 marzo 2018, n. 69;

rilevato dai dati riportati nella relazione tecnica allegata alla domanda di AUT e da quelli resi disponibili in rete dalle case costruttrici che, per potenza del motore (kW), capacità della tramoggia (m³) e superficie di lavorazione (doppi vagli – m²), il nuovo gruppo di vagliatura (KEESTRACK K4) dell'impianto denominato “B” risulta sostanzialmente equivalente a quello sostituito (FINLAY 683 SUPERTRACK);

ritenuto che le sopra indicate modifiche impiantistiche richieste dalla Ditta (dismissione dell'impianto “A” e sostituzione del gruppo di vagliatura dell'impianto “B”) sono da considerarsi non sostanziali in quanto complessivamente non comportano impatti negativi sulle emissioni rispetto alla situazione attuale e pertanto non richiedono particolari adempimenti in merito alla loro messa in esercizio;

vista la concessione di edificare di data 12 maggio 2009, n. 2575, rilasciata dal Comune di Campodeno (TN) per l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto su parte delle pp. ff. 22, 28/1 e 28/2 C.C. Dercolo I;

rilevato che il Piano Regolatore Generale del Comune di Campodeno (TN) classifica l'area dove insiste l'insediamento in oggetto come area *“per attività produttive speciali”*;

considerato che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, i quantitativi di rifiuti gestiti in procedura ordinaria sono pari a 35.000 t/anno;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento (di seguito *Piano*);

ritenuto che, per le attività svolte dalla Ditta ed i quantitativi trattati, sulla base:

- del capitolo 3.5, lettera f, del primo aggiornamento del Piano, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 di data 9 maggio 1997, il quale stabilisce che *“le attività di trattamento di rifiuti non pericolosi ai fini del recupero e/o riutilizzo degli stessi, diversi dall'incenerimento, con potenzialità inferiore a 35.000 t/anno”* possono essere esercitate in siti non previsti dal Piano stesso *“in quanto per loro natura siano compatibili con le destinazioni urbanistiche delle zone interessate (...)”*;
- dell'articolo 67-bis del T.U.L.P., e in particolare dai commi 5 e 6: *“gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche stabilite dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola (...) gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a tutti gli effetti impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi e, ove ne ricorrano le condizioni, lavorazioni accessorie all'attività agricola. Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti”*;

non sia necessaria la localizzazione dell'impianto in parola nel Piano, poiché le attività esercitate sono compatibili con la destinazione urbanistica della zona interessata all'installazione dell'impianto;

vista la determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Valutazione ambientale n. 16 di data 22 febbraio 2011 relativa alla *“Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti della Società CRC Srl in loc. Ischia di Dercolo" C. Campodeno - progetto SCR - 2010 - 15 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale”*;

vista la relazione tecnica (in seguito relazione tecnica) denominata *“Relazione tecnica alle operazioni di recupero”* presentata in data 3 agosto 2015 (ns. prot. n. 398591);

vista la planimetria datata luglio 2015 denominata *“Planimetria dell'impianto”* presentata in data 3 agosto 2015 (ns. prot. n. 398591) (in seguito *planimetria*) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista la planimetria denominata *“Tavola 2”* presentata in data 23 novembre 2012 (ns. prot. n. 670369) (in seguito *tavola 2*) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista la relazione tecnica e la planimetria descrittiva dell'impianto di recupero dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (riconducibili alla tipologia descritta al punto 7.31-bis dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998) per 24.000 t/anno, da scarti di lavorazione lapidea (riconducibili alla tipologia descritta al punto 7.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998) per 1.000 t/anno e da pietrisco per massicciate ferroviarie (riconducibile alla tipologia descritta al punto 7.11 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998) per 10.000 t/anno;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante “*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali*”;

rilevato che al punto 2.2.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra richiamata, relativo alle caratteristiche delle aree di ingresso-conferimento degli impianti di recupero, è riportato che le superfici di tali aree devono essere pavimentate e dotate di sistemi di raccolta di eventuali reflui in uscita dagli automezzi o dai serbatoi, con particolare riferimento all'utilizzo di un sedimentatore e di un disoleatore;

considerato che la canaletta denominata in tavola 2 “*canaletta in cls a cielo aperto per raccolta separata delle acque di ruscellamento dei 2 comparti idraulici*” è composta in realtà da due canalette: una canaletta (in seguito *canaletta in cls 1*) a presidio della sub-area denominata in tavola 2 “*primo comparto idraulico 8.000 mq*” (in seguito *primo comparto idraulico*) ed una canaletta (in seguito *canaletta in cls 2*) a presidio della sub-area denominata in tavola 2 “*secondo comparto idraulico 5.000 mq*” (in seguito *secondo comparto idraulico*);

appurato che l'area di ingresso-conferimento del centro di recupero è pavimentata in conglomerato bituminoso ed ha pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti nella *canaletta in cls 1* adducente all'impianto di trattamento denominato in planimetria “*Dessabbiatore disoleatore*”, da cui poi i liquidi sono scaricati nel rio Secco attraverso una condotta di mandata denominata in tavola 2 “*condotta di mandata verso scarico in acque superficiali*” (autorizzazione rilasciata con propria determinazione n. 482 di data 27 settembre 2016);

ritenuto doveroso prescrivere che gli automezzi che trasportano rifiuti non possono accedere al centro di recupero dall'entrata posta a sud denominata in planimetria “*Accesso con pavimentazione in asfalto*”, in quanto tale accesso non è dotato dei presidi minimi sopra descritti;

visto il punto 2.2.2, Tabella 4, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree di deposito dei rifiuti;

visto in particolare il punto 4 della Tabella 4 appena menzionata, nel quale sono riportati a **titolo indicativo** i codici CER dei rifiuti che normalmente non rilasciano sostanze inquinanti e che possono essere stoccati anche su pavimentazioni realizzate in misto granulare non legato o legato;

considerato che i rifiuti gestiti dalla Ditta sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) in cumuli su aree pavimentate in materiale inerte legante stabilizzato (rullato e compattato), al di sopra del quale è stato steso un ulteriore strato a bassa permeabilità costituito da una miscela tra misto granulare riciclato e fresato d'asfalto, come indicato nella relazione intitolata “*Risposte alle prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Servizio di Valutazione Ambientale di data 22 febbraio 2011 – n. 16 e alla richiesta di integrazioni espressa dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Settore Gestione Ambientale – U.O. Sportello delle autorizzazioni con Prot. n. S304/2012/371459/17.4-U381 di data 27 giugno 2012*”; i liquidi insistenti su tali aree sono intercettati dalla *canaletta in cls 1* ed inviati all'impianto di trattamento denominato in planimetria “*Dessabbiatore disoleatore*”, prima di essere scaricati nel rio Secco (autorizzazione rilasciata con propria determinazione n. 482 di data 27 settembre 2016);

considerato che la Ditta sottopone ad operazioni di messa in riserva i rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.05.04, riportati nell'elenco al punto 4 della Tabella 4 sopra citata, nonché i rifiuti contraddistinti dai codici CER 01.04.08, 01.04.13 e 17.05.08 non riportati nell'elenco in parola;

considerato dunque che la Ditta effettua su pavimentazione realizzata in materiale inerte legante stabilizzato le operazioni di messa in riserva anche di rifiuti non riportati nell'elenco al punto 4 della Tabella 4 sopraccitata;

ritenuto tuttavia che i rifiuti riconducibili alle tipologie 7.2 (CER 01.04.08 e 01.01.13) e 7.11 (CER 17.05.08) dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 possano essere fisicamente assimilabili ai rifiuti riportati nell'elenco al punto 4 della Tabella 4 dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata;

ritenuto pertanto che i rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 01.04.08, 01.04.13 e 17.05.08 possono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva anche su aree pavimentate in materiale inerte legante stabilizzato (rullato e compattato), al di sopra del quale è stato steso un ulteriore strato a bassa permeabilità costituito da una miscela tra misto granulare riciclato e fresato d'asfalto;

considerato in particolare che i rifiuti gestiti dalla Ditta sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) come di seguito riportato:

- i rifiuti riconducibili alla tipologia descritta al punto 7.31-bis dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, con concentrazioni inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sono stoccati in cumuli nell'area denominata in planimetria "*Terre e rocce CER 17.05.04 Colonna A*" (superficie 400 m², volume stoccabile 1.600 m³);
- i rifiuti riconducibili alla tipologia descritta al punto 7.31-bis dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, con concentrazioni inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sono stoccati in cumuli nell'area denominata in planimetria "*Terre e rocce CER 17.05.04 Colonna B*" (superficie 400 m², volume stoccabile 1.600 m³);
- i rifiuti riconducibili alla tipologia descritta al punto 7.11 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, sono stoccati in cumuli nell'area denominata in planimetria "*Pietrisco per massicciate ferroviarie CER 17.05.08*" (superficie 400 m², volume stoccabile 1.600 m³);
- i rifiuti riconducibili alla tipologia descritta al punto 7.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, sono stoccati in cumuli nell'area denominata in planimetria "*Scarti di lavorazione lapidea*" (superficie 350 m², volume stoccabile 1.200 m³);

ritenuto doveroso prescrivere che le aree di movimentazione dei rifiuti debbano essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso e che l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e pulita;

visto il punto 2.2.3, Tabella 5, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopraccitata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree ove sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti;

considerato che l'area di lavorazione dei rifiuti, denominata in planimetria "*Area di lavorazione inerti*", è pavimentata in materiale inerte legante stabilizzato (rullato e compattato) al di sopra del quale è stato steso un ulteriore strato a bassa permeabilità costituito da una miscela tra misto granulare riciclato e fresato d'asfalto: i liquidi insistenti su tali aree devono essere intercettati dalla

canaletta in cls 1 ed inviati all'impianto di trattamento denominato in tavola 2 "*Dessabbiatore disoleatore*", prima di essere scaricati nel rio Secco (autorizzazione rilasciata con propria determinazione n. 482 di data 27 settembre 2016);

visto che per le operazioni di recupero R12 in procedura ordinaria vengono usate le stesse attrezzature utilizzate per l'attività gestita in procedura semplificata, vale a dire l'impianto composto da un gruppo di frantumazione primaria semovente modello OM APOLLO e da un gruppo di vagliatura semovente KEESTRACK K4 – serie n. 21-N 892, trasportabili su semirimorchio;

atteso che i rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con il presente provvedimento, se originati dalla lavorazione di rifiuti contraddistinti dal medesimo codice CER, debbano mantenere il codice CER originario (ad esempio 17.05.04 se i rifiuti di partenza sono costituiti da terre e rocce), in quanto tali attività non variano la natura del rifiuto, il quale conserva a tutti gli effetti le caratteristiche chimico/fisiche di partenza;

atteso altresì che i rifiuti prodotti con le medesime attività di recupero R12, se originati dalla lavorazione contestuale dei rifiuti contraddistinti dai codici CER 01.04.08 e 01.04.13, debbano essere codificati con il codice CER 19.12.09;

considerato che le attività svolte in procedura ordinaria avvengono separatamente da quelle gestite in procedura semplificata, sia per quanto riguarda le zone di stoccaggio, sia relativamente alle tempistiche di utilizzo dei macchinari;

considerato che l'area di deposito dei rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con il presente provvedimento, denominata in planimetria "*Area di deposito degli inerti provenienti da attività di recupero in attesa di verifiche analitiche*" (superficie 1.000 m²), è pavimentata in materiale inerte legante stabilizzato (rullato e compattato), al di sopra del quale è stato steso un ulteriore strato a bassa permeabilità costituito da una miscela tra misto granulare riciclato e fresato d'asfalto: i liquidi insistenti su tali aree devono essere intercettati dalla *canaletta in cls 1* ed inviati all'impianto di trattamento denominato in tavola 2 "*Dessabbiatore disoleatore*", prima di essere scaricati nel rio Secco (autorizzazione rilasciata con propria determinazione n. 482 di data 27 settembre 2016);

ritenuto doveroso prescrivere che il deposito dei rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con il presente provvedimento debba avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza; tali depositi devono inoltre essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;

considerato che l'area di ingresso-conferimento al centro di recupero, le aree di messa in riserva dei rifiuti, l'area di lavorazione e l'area deposito dei rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con il presente provvedimento fanno parte del *primo comparto idraulico* del centro di recupero in oggetto, di superficie pari a circa 8.000 m²: come fino qui evidenziato, i liquidi insistenti su tale comparto idraulico devono essere intercettati dalla *canaletta in cls 1* ed inviati all'impianto di trattamento denominato in tavola 2 "*Dessabbiatore disoleatore*" e successivamente scaricati nel corso d'acqua superficiale rio Secco;

considerato che l'area finora utilizzata per il deposito dei prodotti già dichiarati conformi, denominata in planimetria "*Deposito materiale (mps) lavorato*" (2.000 m²), potrà anch'essa essere utilizzata come area di deposito dei rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con il presente provvedimento;

considerato che quest'area è pavimentata almeno in misto granulare non legato e che fa parte del *secondo comparto idraulico* del centro, le cui acque meteoriche di dilavamento sono intercettate dalla *canaletta in cls 2* e raccolte nella vasca di stoccaggio (20 m³), denominata in tavola 2 "*vasca raccolta acque II comparto*"; tali acque possono essere utilizzate per la bagnatura dei cumuli di rifiuti e delle materie prime (quelle già presenti prima del 2 ottobre 2018) al fine di contenere le emissioni polverulente, senza che questa operazione comporti il trasferimento di sostanze inquinanti alle materie prime in deposito; la vasca di raccolta è dotata di un sistema di troppo pieno che per sfioramento convoglia l'acqua in eccesso verso il torrente Noce, attraverso canalizzazione in calcestruzzo;

ritenuto doveroso prescrivere che gli stoccaggi di rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R12 autorizzate con il presente provvedimento nell'area denominata in planimetria "*Deposito materiale (mps) lavorato*" (2.000 m²) vengano sempre coperti, anche a mezzo di teli mobili, fino al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nel torrente Noce;

ritenuto doveroso prescrivere che i due comparti idraulici debbano essere divisi da un setto di separazione impermeabile denominato in tavola 2 "*dosso di separazione idraulica*": tale setto deve avere un'altezza sufficiente ad evitare che i liquidi insistenti sul *primo comparto idraulico* confluiscano nel *secondo comparto idraulico*;

ritenuto doveroso prescrivere che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero debbano essere stoccati in container ubicati nell'area pavimentata in calcestruzzo denominata in planimetria "*container per la raccolta separata dei rifiuti*": i liquidi insistenti su tale area devono essere intercettati dalla *canaletta in cls 1* ed inviati all'impianto di trattamento denominato in tavola 2 "*Dessabbiatore disoleatore*";

atteso che il termine *selezione* utilizzato nel proseguo del presente provvedimento individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti costituiti da terre e rocce) sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (operazione di recupero R13);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento* come definite nel presente provvedimento non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti generati da tale attività sono ancora tutti distinguibili tra loro e che sui rifiuti stessi non

viene effettuato alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto individuato dal codice CER 19.12.--;

ritenuto per quanto sopra esposto di prescrivere che il carico costituito da rifiuti non pericolosi appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;**

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R12 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione* sopra descritte, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e della decisione 2000/532/CE, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e la decisione 2000/532/CE, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la "*Classificazione dei rifiuti*";

considerato che i rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 che presentano diversi valori di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonne A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 **devono essere tenuti in deposito secondo le disposizioni riportate nel presente provvedimento** e devono essere stoccati esclusivamente nelle apposite aree individuate in planimetria;

visto il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante "*Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*";

vista in particolare la tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la quale, pur riguardando terre e rocce da scavo gestibili come sottoprodotti, definisce il set minimo di parametri analitici da considerare per definire in modo esaustivo le caratteristiche delle terre e rocce da scavo, fatta salva in ogni caso la verifica dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;

ritenuto opportuno prescrivere che la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce in ingresso all'impianto, ancorché rifiuti, debba comprendere almeno i parametri stabiliti dalla tabella 4.1 in parola;

ritenuto doveroso prescrivere che il parametro amianto debba essere sempre ricercato soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali;

visto l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale *“È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7”* con riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante *“disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”*, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria n. 00/01715 di data 24 luglio 2008 emessa dalla Cassa Rurale di Mezzocorona – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Mezzocorona (TN), via Cavalleggeri, 19, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza complessiva di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta, a copertura delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede operativa della medesima, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

visto e fatto salvo il parere del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di data 22 settembre 2008, prot. n. 1639/08-U225 (ns. prot. n. 4828/08-U221, di data 23 settembre 2008), dal quale risulta che l'atto di fideiussione sopra indicato è conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 689 di data 31 marzo 2000, n. 2446 di data 28 settembre 2001 e n. 3561 di data 28 dicembre 2001;

ritenuto doveroso rinnovare d'ufficio anche l'autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera degli impianti già installati, le cui prescrizioni sono ora stabilite negli allegati tecnici *“AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni”* ed *“AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti”* alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015;

ritenuto altresì congruo aggiornare le prescrizioni relative all'autorizzazione allo scarico in acqua superficiale delle acque reflue industriali di dilavamento dei rifiuti gestiti nello stabilimento in questione a quanto di norma prescritto per impianti analoghi, vale a dire l'effettuazione di autonomi controlli annuali sullo scarico secondo le modalità meglio specificate nell'Allegato 1 alla presente determinazione;

rilevato che dal punto di vista strettamente impiantistico la domanda di AUT riguarda la dismissione di un primo impianto composto da gruppo di frantumazione primaria e vaglio semovente e la sostituzione di un secondo impianto con un altro avente le stesse caratteristiche strutturali e prestazionali e che pertanto dette modifiche non comportano, nel complesso, alcuna variazione sostanziale ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessario l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 (*"Prescrizioni"*) alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 23, 65, 66, 67-bis, 84, 86, 88, 102 bis (comma 2) e 102-ter;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.M. 28 marzo 2018, n. 69, avente ad oggetto *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante *"Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali"*;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015 inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico tecnico *"AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni"* e l'allegato tecnico *"AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti"*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “Autorizzazione unica territoriale”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° aprile 2019, le modifiche organizzative relativamente alle strutture complesse, alle strutture semplici, agli uffici e agli incarichi speciali della Provincia, assumendone le relative disposizioni e prendendo atto altresì delle relative declaratorie;


considerato che la suddetta deliberazione conferma in capo al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale;

d e t e r m i n a

1. di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta C.R.C. S.r.l., con sede legale in Campodенno (TN), loc. Ischia di Dercolo, di cui legale rappresentante è il sig. Ferrarol Maurizio, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato, che comprende e sostituisce i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12) rilasciata con propria determinazione n. 277 di data 19 giugno 2018, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) iscrizione al n. 277/TN/2017 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato a seguito della richiesta di rinnovo presentata in data 31 luglio 2017 (ns. prot. n. 422684 di data 1 agosto 2017), ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera secondo la dichiarazione di adesione all’autorizzazione in via generale pervenuta in data 23 novembre 2012 (ns. prot. n. 670104), ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006;
 - d) autorizzazione allo scarico in corso d’acqua superficiale di acque reflue industriali rilasciata con propria determinazione n. 482 di data 27 settembre 2016, ai sensi dell’art. 23 del T.U.L.P.;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 (“*Prescrizioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha una **durata di 15 anni dalla data della presente determinazione**, dando atto che il termine di validità dei provvedimenti compresi nella presente autorizzazione decorre dalla data del presente provvedimento; **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
6. di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
7. di avvertire che è fatta salva la facoltà del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di modificare la presente autorizzazione qualora si ravvisasse l'esigenza di una maggior tutela del corpo idrico ricettore dello scarico;
8. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
9. di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
10. di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
11. di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
12. di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 00/01715 di data 24 luglio 2008, emessa dalla Cassa Rurale di Mezzocorona – Banca di Credito Cooperativo S.C. con sede in Mezzocorona (TN), via Cavalleggeri, 19, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta;

13. di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
14. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta C.R.C. S.r.l., al comune di Campodенno e, per conoscenza, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti;
15. di avvertire che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
16. di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.


IL DIRIGENTE
- Ing. Giancarlo Anderle -

LMO/om

Allegati:

- Allegato 1 ("Prescrizioni");
- Allegato 2 ("Raccomandazioni");
- Allegato 3 planimetria luglio 2015 denominata "Planimetria dell'impianto" (ns. prot. n. 398591 dd. 3 agosto 2015);
- Allegato 4 planimetria denominata "Tavola 2" (ns. prot. n. 670369 dd. 23 novembre 2012);
- Allegato 5 planimetria denominata "Tavola 1" (ns. prot. n. 38774 dd. 21 gennaio 2013).

ALLEGATO 1

Prescrizioni

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera in via generale, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse.

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI INERTI	D1 Trasporto in ingresso ed in uscita (168.000 m ³ /anno)	diffuse	Polveri totali	Velocità ridotta dei mezzi Barriera arborea Bagnatura dei piazzali
	D2 Stoccaggio rifiuti in ingresso (84.000 m ³ /anno)	diffuse	Polveri totali	Inumidimento con acqua Bagnatura dei cumuli Barriera arborea Velocità ridotta dei mezzi
	D3 Frantumazione e vagliatura (78.000 m ³ /anno)	diffuse	Polveri totali	Bagnatura automatica all'interno del frantoio
	D4 Movimentazione (84.000 m ³ /anno)	diffuse	Polveri totali	Bagnatura dei piazzali Velocità ridotta dei mezzi Barriera arborea
	D5 Stoccaggio rifiuti lavorati (84.000 m ³ /anno)	diffuse	Polveri totali	Bagnatura dei cumuli Barriera arborea Inumidimento con acqua Velocità ridotta dei mezzi

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nella dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale pervenuta in data 23 novembre 2012 (ns. prot. n. 670104);
- b) devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, con particolare riferimento all'allegato tecnico "AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni" ed all'allegato tecnico "AVG13 - prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti".

Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (rio Secco, affluente del torrente Noce) delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, previo trattamento in un impianto di desabbiatura e di disoleatura, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- b) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- c) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
- d) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, conformemente alle indicazioni della ditta fornitrice; nello specifico, la ditta è tenuta alla pulizia periodica dei materiali sedimentabili nonché alla sostituzione, con seguente idoneo smaltimento, dei tamponi "adsorbioil" ed alla rigenerazione dei filtri a coalescenza;
- e) le acque derivanti del lavaggio del filtro a coalescenza devono essere raccolte e smaltite in conformità alla normativa in materia di gestione dei rifiuti;
- f) devono essere effettuati, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, almeno un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell'arco di tre ore) per la verifica dei seguenti parametri:
 - pH;
 - oli minerali;
 - metalli (*Alluminio come Al, Arsenico come As, Bario come Ba, Boro come B, Cadmio come Cd, Cromo III come Cr, Cromo VI come Cr, Ferro come Fe, Manganese come Mn, Mercurio come Hg, Nichel come Ni, Piombo come Pb, Rame come Cu, Selenio come Se, Stagno come Sn, Zinco come Zn*);
 - materiali in sospensione;
 - materiali sedimentabili;

Qualora il campionamento medio nell'arco di tre ore non sia possibile, lo stesso può essere effettuato – in sintonia con quanto riportato nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (1.2.2 *Determinazioni analitiche*) – anche con una tempistica diversa, a condizione che le modalità di campionamento siano comunque tali da ottenere un campione rappresentativo dello scarico; in questo caso le motivazioni che non hanno reso possibile il campionamento medio sulle 3 ore devono essere riportate in un apposito verbale di campionamento;

- g) la misurazione delle suddette concentrazioni di inquinanti allo scarico deve essere effettuata secondo le norme EN; in alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente; eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;
- h) **i certificati analitici relativi alle analisi di cui alla lettera precedente devono essere conservati per almeno 4 anni** ed esibiti su richiesta dell'autorità competente al controllo;
- i) la canaletta di raccolta delle acque derivanti dalle acque meteoriche di dilavamento del comparto adibito ad area di conferimento, deposito e lavorazione dei rifiuti non pericolosi e di stoccaggio dei materiali in attesa di verifica deve essere mantenuta in efficienza e soggetta a periodiche operazioni di manutenzione e di pulizia;
- j) deve essere garantita la separazione idraulica tra i due comparti (il primo relativo all'ingresso/conferimento dei materiali, al deposito ed alla lavorazione dei rifiuti ed al deposito del materiale in attesa di certificazione analitica, il secondo relativo al deposito delle materie seconde e dei prodotti), anche in corrispondenza del passaggio veicolare;
- k) prima dello scarico in corso d'acqua deve essere presente un punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo.

Rifiuti

Iscrizione n. 277/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 99.100 t/anno, risulta iscritta alla **classe 2 - Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate¹**.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia 01.01	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi.		
Provenienza	Attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.		
Codici CER 2002	[150101] [150105] [150106] [200101]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	200 t/anno	Capacità del deposito	35 t - 70 m ³ (30 m ³ in un container e 40 m ³ in cumulo su un'area di 25 m ²).

Tipologia 02.01	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro.		
Provenienza	Raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi della vigente normativa.		
Caratteristiche del rifiuto	Vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della vigente normativa; non radioattivo ai sensi della vigente normativa.		
Codici CER 2002	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	100 t/anno	Capacità del deposito	20 t - 30 m ² in un container.

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Tipologia 06.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.		
Provenienza	Raccolte differenziate, selezione da RSU o RA; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		
Codici CER 2002	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	200 t/anno	Capacità del deposito	50 t - 100 m ³ (60 m ³ in 2 container da 30 m ³ e 40 m ³ in cumulo su un'area di 25 m ²).

Tipologia 07.01	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto.		
Provenienza	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.		
Codici CER 2002	[170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]		
Attività di recupero	R13 - R5	Messa in riserva di rifiuti inerti (operazione di recupero R13) nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la produzione di materie prime per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (operazione di recupero R5).	
Finalità dell'attività di recupero	Materie prime per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	90.000 t/anno	Capacità del deposito	9.000 t - 6.000 m ³ in cumulo su un'area di 1.500 m ²

Tipologia 07.06	Conglomerato bituminoso.		
Provenienza	Operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti, secondo quanto stabilito dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69.		
Codici CER 2002	[170302]		
Attività di recupero	R13 - R5	<p>Messa in riserva di rifiuti inerti (operazione di recupero R13) nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso commercializzabile (operazione di recupero R5).</p> <p>La produzione del granulato di conglomerato bituminoso deve essere effettuata secondo le disposizioni tecniche previste dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69, tramite eventuali operazioni meccaniche di selezione preventiva, macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, ecc...</p> <p>Il granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sotto riportate deve presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; • una concentrazione di IPA pari a massimo 100 mg/kg; • una concentrazione di amianto pari a massimo 1.000 mg/kg. 	
Finalità dell'attività di recupero	<p>Produzione di granulato di conglomerato bituminoso commercializzabile da impiegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); • per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; • per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali. 		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	1.700 t - 1.000 m ³ in cumulo su un'area di 300 m ²

Tipologia 09.01	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.		
Provenienza	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.		
Caratteristiche del rifiuto	Legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibile presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.		
Codici CER 2002	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	600 t/anno	Capacità del deposito	50 t - 100 m ³ (60 m ³ in 2 container da 30 m ³ e 40 m ³ in cumuli su un'area di 25 m ²).

Tipologia 12.07	Fanghi costituiti da inerti.		
Provenienza	Chiarificazione o decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti; attività estrattive.		
Caratteristiche del rifiuto	Fanghi contenenti limi, argille, terriccio ed eventuali elementi di natura vegetale.		
Codici CER 2002	[010102] [010409] [010410] [010412]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	3.000 t/anno	Capacità del deposito	1.500 t - 750 m ³ in cumulo su un'area di 250 m ² .

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere conforme alle indicazioni riportate nella documentazione tecnica agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed a quella allegata alla domanda di AUT di data 27 febbraio 2019 (ns. prot. n. 134225), perfezionata in data 5 marzo 2019 (ns. prot. n. 147028);
- b) il centro di recupero deve essere conforme alle indicazioni della planimetria denominata "Tavola I" di data 21 gennaio 2013 (ns. prot. 38774);
- c) il centro di recupero deve essere gestito secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante "*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali*";
- d) le attività di recupero di materia individuate nella presente iscrizione devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche dei prodotti riciclati riportate nell'allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;
- e) lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (operazione di recupero R13), il deposito del materiale lavorato in attesa di verifica analitica ed il deposito dei prodotti già certificati devono risultare ben separati tra loro, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e/o targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- f) le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla presente iscrizione devono risultare distinti da quelle autorizzate in regime ordinario con la presente determinazione;

- g) **entro il 30 aprile di ogni anno** la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350; il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

Autorizzazione in regime ordinario per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12), ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 2: operazioni di recupero autorizzate in regime ordinario

CODICE C.E.R.	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI	QUANTITÀ MASSIMA RECUPERATA [t/anno]	OPERAZIONI DI RECUPERO
17.05.04	<p><u>Provenienza:</u> attività di scavo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.</p>	24.000	<p>Messa in riserva in cumuli ed eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento (operazione R13)</i> nelle aree denominate in planimetria "Terre e rocce CER 17.05.04 Colonna A" e "Terre e rocce CER 17.05.04 Colonna B", per un quantitativo massimo istantaneamente stoccabile pari a 3.200 m³, finalizzata al conferimento ad altre attività o impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazioni indesiderate (operazione R12) per la produzione di rifiuti da avviare ad altre attività o impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
17.05.08	<p><u>Provenienza:</u> manutenzione delle strutture ferroviarie.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%.</p>	10.000	<p>Messa in riserva in cumuli ed eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento (operazione R13)</i> nell'area denominata in planimetria "Pietrisco per massicciate ferroviarie CER 17.05.08", per un quantitativo massimo istantaneamente stoccabile pari a 1.600 m³, finalizzata al conferimento ad altre attività o impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Eventuale frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazioni indesiderate (operazione R12) per la produzione di rifiuti da avviare ad altre attività o impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
01.04.08	<p><u>Provenienza:</u> scarti di ghiaia e pietrisco, attività di lavorazione dei materiali lapidei.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte in pezzatura e forma varia.</p>	500	<p>Messa in riserva in cumuli ed eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento (operazione R13)</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i>, nell'area denominata in planimetria "Scarti di lavorazione lapidea", per un quantitativo massimo istantaneamente stoccabile pari a 1.200 m³, finalizzata al conferimento ad altre attività o impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.</p>
01.04.13		500	<p>Eventuale frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazioni indesiderate (operazione R12) per la produzione di altri rifiuti da avviare ad altre attività o impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) Le attività di recupero di rifiuti devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) l'impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
- c) la conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di stoccaggio e recupero devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Valutazione ambientale n. 16 di data 22 febbraio 2011;
- d) l'impianto di recupero deve essere gestito secondo i progetti approvati dal Comune di Campodeno (TN) (concessione di edificare di data 12 maggio 2009, n. 2575), nonché secondo la dislocazione logistica dei depositi individuata nella planimetria datata luglio 2015 denominata "*Planimetria dell'impianto*" allegata alla domanda di modifica dell'autorizzazione di data 3 agosto 2015 (ns. prot. n. 398591), che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 300 di data 7 settembre 2015, e secondo le procedure gestionali descritte nella documentazione tecnica allegata alla domanda di data 23 novembre 2012 (ns. prot. n. 670369), che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 19 di data 18 gennaio 2013, qualora non in contrasto con le modifiche richieste nella domanda di data 3 agosto 2015 (ns. prot. n. 398591);
- e) la gestione dei liquidi insistenti sul centro di recupero in oggetto deve essere effettuata come indicato nella "*Tavola 2*" allegata alla domanda di modifica di data 23 novembre 2012 (ns. prot. n. 670369), che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 19 di data 18 gennaio 2013;
- f) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- g) l'impianto di recupero, come evidenziato nella tavola 2, deve essere suddiviso in due comparti idraulicamente indipendenti, i quali devono avere le seguenti caratteristiche:
- *primo comparto idraulico*: superficie di circa 8.000 m² sulla quale insistono l'area di ingresso-conferimento al centro di recupero, le aree di messa in riserva dei rifiuti, l'area di lavorazione e l'area deposito delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi: i liquidi insistenti su tale comparto idraulico devono essere intercettati ed inviati all'impianto di trattamento denominato in tavola 2 "*Dessabbiatore disoleatore*" e successivamente scaricati nel corso d'acqua superficiale rio Secco;
 - *secondo comparto idraulico*: superficie di circa 4.000 m² sulla quale insiste l'area di deposito delle materie prime già sottoposte a verifica analitica: le acque meteoriche di dilavamento di questo comparto devono essere intercettate e raccolte nella vasca di stoccaggio, del volume di 20 m³, denominata in tavola 2 "*vasca raccolta acque II comparto*"; tali acque possono essere utilizzate per la bagnatura dei cumuli dei rifiuti e delle materie prime stesse (quelle già presenti nel deposito prima del 2 ottobre 2018) al fine di contenere l'emissione polverulenta; in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti alle materie prime in deposito; la vasca di raccolta è dotata di un sistema di troppo pieno che per sfioramento convoglia l'acqua in eccesso verso il torrente Noce, attraverso una canalizzazione in calcestruzzo; **gli eventuali stoccaggi di rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R12 autorizzate con il presente provvedimento nell'area denominata in planimetria "*Deposito materiale (mps) lavorato*" (2.000 m²) devono sempre risultare coperti, anche a mezzo di teli mobili;**

- h) i due comparti idraulici devono essere divisi da un setto di separazione impermeabile denominato in tavola 2 "*dosso di separazione idraulica*": tale setto deve avere un'altezza sufficiente ad evitare che i liquidi insistenti sul *primo comparto idraulico* confluiscano nel *secondo comparto idraulico*;
- i) l'area di ingresso-conferimento del centro di recupero deve essere pavimentata in conglomerato bituminoso ed avere pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti nella *canaletta in cls 1* adducente all'impianto di trattamento denominato in tavola 2 "*Dessabbiatore disoleatore*"; una volta depurati da tale impianto di trattamento, i liquidi devono essere scaricati nel rio Secco attraverso una condotta di mandata denominata in tavola 2 "*condotta di mandata verso scarico in acque superficiali*" (autorizzazione rilasciata con propria determinazione n. 482 di data 27 settembre 2016);
- j) gli automezzi che trasportano rifiuti non possono accedere al centro di recupero dall'entrata posta a sud denominata in planimetria "*Accesso con pavimentazione in asfalto*";
- k) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- l) le aree per la messa in riserva dei rifiuti (operazione di recupero R13) devono essere pavimentate in materiale inerte legante stabilizzato (rullato e compattato), al di sopra del quale deve essere stato steso un ulteriore strato a bassa permeabilità costituito da una miscela tra misto granulare riciclato e fresato d'asfalto: i liquidi insistenti su tali aree devono essere intercettati dalla *canaletta in cls 1* ed inviati all'impianto di trattamento denominato in tavola 2 "*Dessabbiatore disoleatore*", prima di essere scaricati nel rio Secco;
- m) i rifiuti gestiti dalla Ditta devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) come di seguito riportato:
- i rifiuti di cui alla tipologia 7.31-bis dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, con concentrazioni inferiori ai limiti stabilita dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, devono essere stoccati in cumuli nell'area denominata in planimetria "*Terre e rocce CER 17.05.04 Colonna A*" (superficie 400 m², volume stoccabile 1.600 m³);
 - i rifiuti di cui alla tipologia 7.31-bis dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, con concentrazioni inferiori ai limiti stabilita dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, devono essere stoccati in cumuli nell'area denominata in planimetria "*Terre e rocce CER 17.05.04 Colonna B*" (superficie 400 m², volume stoccabile 1.600 m³);
 - i rifiuti di cui alla tipologia 7.11 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, devono essere stoccati in cumuli nell'area denominata in planimetria "*Pietrisco per massicciate ferroviarie CER 17.05.08*" (superficie 400 m², volume stoccabile 1.600 m³);
 - i rifiuti di cui alla tipologia 7.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, devono essere stoccati in cumuli nell'area denominata in planimetria "*Scarti di lavorazione lapidea*" (superficie 350 m², volume stoccabile 1.200 m³);
- n) i rifiuti costituiti da terre e rocce con codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo;
- o) i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs.

152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo, purché l'inquinante (o gli inquinanti) che supera i limiti di colonna A sia lo stesso per tutti i lotti di rifiuto;

- p) i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica (ad esempio da aree sottoposte a bonifica d'emergenza, ecc...) devono essere tenuti separati da tutti gli altri rifiuti, separati per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza e recuperate per singoli lotti presi in carico;
- q) l'area di lavorazione dei rifiuti, denominata in planimetria "*Area di lavorazione inerti*", deve essere pavimentata in materiale inerte legante stabilizzato (rullato e compattato), al di sopra del quale deve essere stato steso un ulteriore strato a bassa permeabilità costituito da una miscela tra misto granulare riciclato e fresato d'asfalto: i liquidi insistenti su tali aree devono essere intercettati dalla *canaletta in cls 1* ed inviati all'impianto di trattamento denominato in planimetria "*Dessabbiatore disoleatore*", prima di essere scaricati nel rio Secco;
- r) l'area di deposito dei rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) e denominata in planimetria "*Area di deposito degli inerti provenienti da attività di recupero in attesa di verifiche analitiche*" (superficie 1.000 m²), deve essere pavimentata in materiale inerte legante stabilizzato (rullato e compattato), al di sopra del quale deve essere stato steso un ulteriore strato a bassa permeabilità costituito da una miscela tra misto granulare riciclato e fresato d'asfalto: i liquidi insistenti su tali aree devono essere intercettati dalla *canaletta in cls 1* ed inviati all'impianto di trattamento denominato in planimetria "*Dessabbiatore disoleatore*", prima di essere scaricati nel rio Secco;
- s) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in container ubicati nell'area pavimentata in calcestruzzo denominata in planimetria "*container per la raccolta separata dei rifiuti*": su tale area i liquidi devono essere intercettati dalla *canaletta in cls 1* ed inviati all'impianto di trattamento denominato in tavola 2 "*Dessabbiatore disoleatore*";
- t) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- u) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;
- v) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie omogenee separate in modo tale che le stesse non si mescolino (es. barriere mobili tipo New Jersey o massi da scogliera);
- w) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con il presente provvedimento, in modo tale che non si mescolino;
- x) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- y) il deposito dei rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con il presente provvedimento deve avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza; tali depositi devono inoltre essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- z) l'area per il deposito dei prodotti già dichiarati conformi, denominata in planimetria "*Deposito materiale (mps) lavorato*" (2.000 m²), può essere utilizzata anche come area di deposito dei rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con

il presente provvedimento; tale area deve essere pavimentata almeno in misto granulare non legato; le acque di dilavamento devono essere intercettate dalla *canaletta in cls 2* e raccolte nella vasca di stoccaggio, del volume di 20 m³, denominata in tavola 2 "*vasca raccolta acque II comparto*": tali acque possono essere utilizzate per la bagnatura dei cumuli dei rifiuti e delle materie prime stesse (quelle già presenti nel deposito prima del rilascio del presente provvedimento) al fine di contenere l'emissione polverulenta, senza che questa operazione comporti in ogni caso il trasferimento di sostanze inquinanti alle materie prime in deposito;

- aa) in caso di eventuale stoccaggio di rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R12 autorizzate con il presente provvedimento nell'area denominata in planimetria "*Deposito materiale (mps) lavorato*" (2.000 m²), gli stessi devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;
- ab) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- ac) lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli o in container deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- ad) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- ae) al termine delle operazioni di recupero deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- af) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- ag) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- ah) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di lavorazione, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ai) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- aj) il flusso delle attività di recupero dei rifiuti e la loro gestione amministrativa in regime ordinario secondo le disposizioni del presente provvedimento devono risultare sempre distinti e separati dalle attività effettuate in regime semplificato (iscrizione n. 277/TN);
- ak) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- al) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;

- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e) qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero, devono **essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- f) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "*caratteristiche*" riportata nella seconda colonna della Tabella 2;
- g) i rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con il presente provvedimento, se originati dalla lavorazione di rifiuti contraddistinti dal medesimo codice CER, devono mantenere il codice CER originario (ad esempio 17.05.04 se i rifiuti di partenza sono costituiti da terre e rocce);
- h) i rifiuti prodotti con le attività di recupero R12 (macinazione, vagliatura, ecc...) autorizzate con il presente provvedimento, se originati dalla lavorazione contestuale dei rifiuti contraddistinti dai codici CER 01.04.08 e 01.04.13, devono essere codificati con il codice CER 19.12.09;
- i) le operazioni di *selezione*, *accorpamento* e *raggruppamento* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento;
- j) il carico costituito da rifiuti non pericolosi sottoposti esclusivamente ad operazioni di raggruppamento ed appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola**;
- k) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R12 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione*, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12. -- (fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--) e gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui

all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT; tali rifiuti devono essere avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

- l) gli stoccaggi dei rifiuti prodotti dalla Ditta devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- m) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

Prescrizioni specifiche nel caso di recupero rifiuti da terre e rocce (CER 17.05.04).

- a) I rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 **in ingresso all'impianto** devono essere sottoposti a campionamento e analisi **anche** per verificare il contenuto dei contaminanti con riferimento alla **tabella 1, colonna A o B**, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; la caratterizzazione deve essere **effettuata dal produttore sul rifiuto tal quale sulla sostanza secca**, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza, per lotti di dimensione massima pari a **3.000 m³** e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
- b) il set di parametri minimi da analizzare per la caratterizzazione chimico-fisica delle terre e rocce **in ingresso all'impianto** comprende Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto (soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); deve essere comunque verificata l'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;
- c) i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 in entrata all'impianto **non possono superare i limiti di cui alla colonna B** della Tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda inoltre l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2) Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- a) abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- b) non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- c) è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

1. rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
2. essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3) Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 (“messa in riserva”) e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all’interno dell’impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4) Campionamenti e analisi²

- a) Il titolare dell’impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all’analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. *I rifiuti non devono essere pericolosi*: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce “*Caratteristiche del rifiuto*” riportata nelle tipologie descritte nell’allegato 1, suballegato 1, e nell’allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- b) Il titolare dell’impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- c) Il titolare dell’impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, **laddove previsto**, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- d) Il titolare dell’impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle “*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*” riportata nelle tipologie descritte nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

5) Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall’impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all’articolo 3 e nell’allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all’articolo 4 e nell’allegato 2, suballegato 1;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all’articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e

² Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

Emissioni in atmosfera

Si richiamano le raccomandazioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, con particolare riferimento all'allegato tecnico "*AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni*".